TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA

Terza Sezione Civile

Settore procedure concorsuali

R.G. n. 3650/2026 V.G.

Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Marco Molaro, nel procedimento promosso da

* , nato a * , residente in * *), imprenditore individuale, operante con l'insegna * , iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Modena, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Mango, presso il cui studio ha eletto domicilio

per la conferma delle misure protettive richieste nell'ambito della composizione negoziata della crisi,

sentite le parti comparse e l'esperto dott. Alessandro Cavani all'udienza del 21 ottobre 2026,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Svolgimento del procedimento

In data 30 luglio 2026 * ha presentato istanza di nomina dell'esperto nella composizione negoziata, chiedendo contestualmente l'applicazione delle misure protettive *erga omnes*. Il 7 settembre 2026 è stato nominato esperto il dott. Alessandro Cavani, il quale ha accettato l'incarico il 9 settembre 2026.

Il 10 settembre 2026 l'istanza e l'accettazione dell'esperto sono state pubblicate nel registro delle imprese e, nella medesima data, il ricorrente ha depositato il ricorso previsto dall'art. 19 CCII, nel rispetto del termine stabilito dal primo comma. Il procedimento è stato iscritto al n. 3650/2026 R.G. V.G. e il relativo numero di ruolo è stato pubblicato nel registro delle imprese entro il termine di venti giorni.

Unitamente al ricorso sono stati depositati i documenti prescritti dall'art. 19, comma 2, CCII, ad eccezione di una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni dal deposito, essendo quella prodotta riferita al 31 maggio 2026. La documentazione è stata successivamente integrata con le dichiarazioni IVA degli ultimi tre periodi d'imposta, il piano finanziario aggiornato, il prospetto del trattamento dei creditori, l'impegno relativo all'apporto esterno e le perizie immobiliari. È rimasta tuttavia carente, come rilevato anche dall'esperto, una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, in ragione anche del regime di contabilità semplificata adottato dall'impresa.

Con decreto dell'11 settembre 2026 è stata fissata l'udienza del 21 ottobre 2026 e disposta la notificazione del ricorso e del decreto ai creditori interessati. Il ricorrente ha provveduto alle notificazioni, depositandone le ricevute il 1° ottobre 2026. Si sono costituite * * * e l * .

In data 13 ottobre 2026 l'esperto ha depositato il parere previsto dall'art. 19, comma 4, CCII, esprimendosi favorevolmente alla conferma delle misure protettive per un periodo limitato e subordinatamente alla tempestiva revisione del piano.

All'udienza del 21 ottobre 2026 sono stati sentiti il ricorrente, i creditori costituiti e l'esperto; all'esito della discussione il giudice ha riservato la decisione.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

* esercita in forma individuale presso la sede in * , in provincia di Modena, attività artigiana nel settore edilizio, prevalentemente nella posa di cartongesso e nelle finiture interne. L'impresa, che secondo il piano dovrebbe proseguire con un dipendente e dispone di attrezzature di modesto valore, fonda

essenzialmente la propria capacità produttiva sulla professionalità del titolare e sull'organizzazione del lavoro.

L'impresa non presenta i requisiti dell'impresa minore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, avendo conseguito, in ciascuno dei tre esercizi anteriori al deposito dell'istanza, ricavi superiori alla soglia di euro 200.000. I debiti indicati nel piano ammontano a euro 394.276 per l'impresa individuale e a euro 93.862 per le posizioni personali del titolare, in parte cointestate con il coniuge, per complessivi euro 488.138.

Il ricorrente riconduce la crisi alla contrazione dei volumi, al disallineamento tra la struttura dei costi e i volumi realizzati, alle criticità gestionali e operative riscontrate nei cantieri e alle conseguenti tensioni finanziarie. L'esperto, pur rilevando l'impossibilità di una piena verifica documentale in ragione del regime di contabilità semplificata, ha tuttavia osservato che, alla luce della sostanziale costanza dei redditi dichiarati negli ultimi anni, la crisi appare più ragionevolmente riconducibile all'insufficienza del reddito d'impresa rispetto alle maggiori esigenze familiari.

Il progetto di risanamento copre il periodo compreso tra ottobre 2026 e settembre 2027 e prevede la prosecuzione dell'attività in continuità diretta, con ricavi stimati in euro 12.000 mensili, l'assunzione di un dipendente e la selezione di commesse caratterizzate da un limitato fabbisogno di materie prime. A tale prosecuzione si accompagnano la vendita dell'abitazione di proprietà esclusiva del ricorrente, prevista per gennaio 2027, e della quota di un terzo del magazzino di * , prevista per aprile 2027; la destinazione ai creditori del ricavato della quota del medesimo immobile appartenente alla madre del ricorrente; l'incasso del 50% dei crediti commerciali vantati nei confronti di tre clienti; il pagamento integrale dei creditori privilegiati e degli arretrati del leasing strumentale e il pagamento del 40% dei creditori chirografari dell'impresa.

Le principali linee di intervento sono pertanto costituite dalla continuità dell'attività in forma ridimensionata, dalle dismissioni immobiliari, dall'apporto del terzo e dalla ristrutturazione dell'indebitamento. La continuità, tuttavia, reca un contributo soltanto marginale al soddisfacimento dei creditori: su fonti complessive previste in euro

275.371, il flusso netto della gestione corrente è stimato in soli euro 5.346, mentre il 98% delle risorse deriva dalle dismissioni patrimoniali, dall'apporto della madre e dall'incasso dei crediti pregressi. Il risanamento prospettato ha dunque natura essenzialmente patrimoniale e dipende dalla tempestiva liquidazione degli immobili, dall'effettività dell'apporto esterno e dall'accettazione degli stralci proposti ai creditori.

L'esperto ha rilevato che il progetto di piano, pur ancora incompleto, non è manifestamente inattuabile e offre ai creditori prospettive sensibilmente migliori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. In quest'ultima ipotesi, infatti, l'attivo netto distribuibile è stato stimato tra euro 108.324 ed euro 146.448 e il soddisfacimento dei creditori chirografari sarebbe compreso tra zero e circa l'8,6%, potendo risultare del tutto escluso qualora si tenesse conto del credito di regresso privilegiato del Fondo di garanzia. Il piano prospetta invece il pagamento integrale dei creditori privilegiati e il soddisfacimento nella misura del 40% dei creditori chirografari dell'impresa, anche grazie all'apporto esterno di euro 70.000, che non sarebbe disponibile nella liquidazione giudiziale.

Permangono, tuttavia, rilevanti criticità. Il piano non contempla le esposizioni personali del ricorrente e quelle cointestate con il coniuge; propone per i crediti bancari assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI un soddisfacimento verosimilmente inferiore alla misura della garanzia e non considera adeguatamente il privilegio spettante al relativo credito di regresso; l'apporto della madre presuppone la vendita di una quota indivisa dell'immobile; i flussi della gestione corrente presentano margini minimi e non consentono di fronteggiare scostamenti o imprevisti; infine, la vendita dell'abitazione entro gennaio 2027 non è ancora sostenuta da manifestazioni di interesse formalizzate.

Alla data del parere le trattative con i creditori non erano ancora iniziate, essendo prevista, nel breve periodo, la predisposizione di un piano rivisitato e il successivo confronto con i creditori bancari, il Fondo di garanzia e gli altri creditori. L'imprenditore e i suoi advisor hanno comunque mantenuto un comportamento collaborativo nei confronti dell'esperto, fornendo riscontro alle richieste e modificando progressivamente il progetto alla luce delle criticità segnalate.

Si sono costituite * opponendosi alla conferma delle misure o chiedendo, in subordine, di esserne esclusa, sul rilievo che il debitore avrebbe ingenerato l'affidamento nel prossimo pagamento del credito e nella conseguente mancata iscrizione di ipoteca; * la quale, pur dichiarandosi disponibile alle trattative, ha richiesto un soddisfacimento integrale o comunque elevato, deducendo la propria situazione di tensione finanziaria e la maggiore convenienza dell'alternativa liquidatoria, anche per l'immediato recupero dell'IVA; * e l' * si sono rimesse a giustizia.

In via preliminare, deve ritenersi che il progetto pur bisognoso delle integrazioni indicate dall'esperto, non appare manifestamente inattuabile e sia compatibile con la composizione negoziata, nonostante la sua componente prevalentemente liquidatoria.

Secondo un orientamento a cui si ritiene di dare continuità, la composizione negoziata non può essere impiegata per la mera ristrutturazione del debito mediante la liquidazione del patrimonio, poiché gli artt. 12 e 17 CCII richiedono che sia ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa, necessariamente implicante la prosecuzione, diretta o indiretta, dell'attività. In tal senso si sono pronunciati, tra gli altri, Trib. Bologna 2 maggio 2025 e Trib. Milano 3 luglio e 14 dicembre 2025; anche questo Tribunale ha individuato nella non manifesta implausibilità del risanamento il presupposto della conferma delle misure protettive.

Tale conclusione trova conferma nella disciplina del concordato semplificato, al quale l'imprenditore può accedere soltanto quando il tentativo di risanamento, genuinamente intrapreso e perseguito mediante trattative svolte secondo correttezza e buona fede, non abbia avuto esito positivo. Lo strumento, di natura premiale e privo del voto dei creditori, non può costituire l'esito programmato fin dall'origine di una composizione negoziata avviata in assenza di prospettive di risanamento, pena l'elusione delle condizioni poste dalla legge per il concordato preventivo liquidatorio.

Nel caso in esame, il 98% delle risorse previste deriva dalle dismissioni immobiliari, dall'apporto della madre del debitore e dall'incasso di crediti pregressi, mentre la gestione corrente apporta soltanto euro 5.346 su complessivi euro 275.371, pari all'1,94%. Il progetto presenta dunque una componente liquidatoria quasi totalitaria.

Le dismissioni, tuttavia, non sono dirette alla cessazione dell'impresa, ma alla riduzione dell'indebitamento necessaria per consentirne la prosecuzione. La peculiarità deriva dalla natura individuale dell'impresa: alla garanzia dei debiti è destinato anche il patrimonio personale dell'imprenditore e le alienazioni programmate riguardano principalmente beni personali e non beni strumentali all'attività. Anche l'immobile indicato come "magazzino", come precisato dall'esperto, non è destinato all'esercizio dell'impresa, ma alla trasformazione in unità abitative. L'azienda residua, costituita da modesti beni strumentali, dall'organizzazione del lavoro, dalla professionalità del titolare e dall'avviamento connesso al suo nome, non è interessata dalle dismissioni e può proseguire l'attività in forma ridimensionata.

Il progetto si distingue pertanto da un piano meramente liquidatorio, nel quale la vendita dei cespiti esaurisce l'attività dell'impresa: nel caso concreto, la liquidazione del patrimonio personale è strumentale alla ristrutturazione del debito e alla conservazione dell'impresa, sicché permane la finalità di risanamento richiesta dagli artt. 12 e 17 CCII.

Né emerge un intento elusivo dei requisiti del concordato preventivo liquidatorio. A fronte di un valore netto di liquidazione stimato dall'esperto tra euro 108.324 ed euro 146.448, l'apporto esterno di euro 70.000 supera ampiamente l'incremento del 10%. Inoltre, assumendo quali chirografari anche i creditori personali del debitore, per complessivi euro 372.576, la soglia del 20% corrisponde a euro 74.515; il piano destina ai chirografari dell'impresa euro 121.545, pari al 32,62% dell'intero debito chirografario, personale e imprenditoriale. Il progetto presenta quindi, almeno sotto il profilo quantitativo, risorse sufficienti anche rispetto alle soglie previste dall'art. 84, comma 4, CCII, ferma la necessità di estendere il piano alle posizioni personali attualmente escluse.

La domandata conferma delle misure protettive è funzionale e necessaria per consentire l'avvio e l'ordinato svolgimento delle trattative. Alcuni creditori dispongono già di titoli esecutivi e l'avvio o la prosecuzione di azioni esecutive sugli immobili ne determinerebbe presumibilmente la vendita a valori inferiori a quelli assunti nel piano, facendo inoltre venir meno l'apporto del terzo e compromettendo così la stessa struttura del progetto.

Non vi sono, inoltre, ragioni per escludere singoli creditori dagli effetti delle misure protettive. Un'applicazione selettiva consentirebbe infatti ad alcuni di esercitare iniziative individuali sul patrimonio del debitore, determinando disparità di trattamento non giustificate e compromettendo l'ordinato svolgimento delle trattative, fondate su una valutazione complessiva e coordinata dell'esposizione debitoria.

Il sacrificio imposto ai creditori risulta, allo stato, proporzionato, poiché la gestione corrente è prevista in sostanziale equilibrio e non dovrebbe determinare un'ulteriore erosione del patrimonio. L'esperto dovrà vigilare sul permanere di tale condizione e delle concrete prospettive di risanamento, segnalando tempestivamente al Tribunale l'eventuale venir meno dei presupposti delle misure protettive, ai fini della loro revoca o abbreviazione ai sensi dell'art. 19, comma 6, CCII.

Né assume rilievo decisivo il differimento del recupero dell'IVA lamentato da * qualora la composizione negoziata si concludesse senza esito e fosse aperta la liquidazione giudiziale, la creditrice potrebbe emettere la nota di variazione in diminuzione già dalla data di apertura della procedura, senza doverne attendere la conclusione infruttuosa, ai sensi dell'art. 26, commi 3-bis e 10-bis, d.P.R. n. 633/1972.

Inoltre, preme rilevare che il paventato rischio di consolidamento dell'ipoteca giudiziale iscritta da * nelle more della permanenza delle misure protettive, deve essere ridimensionato.

Ai sensi dell'art. 166, comma 1, lett. d), CCII, il periodo sospetto semestrale decorre, infatti, dal deposito della domanda cui segua l'apertura della liquidazione giudiziale e non dalla sentenza che la dispone. Benché allo stato non risulti presentata alcuna domanda, le misure protettive non impediscono ai creditori di proporre ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, ma precludono soltanto al tribunale di pronunciarne l'accoglimento fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione della composizione negoziata, salvo revoca delle misure; la possibilità di evitare il consolidamento dell'ipoteca rimane pertanto affidata all'iniziativa dei creditori;

Ricorrono, pertanto, i presupposti per la conferma delle misure protettive, già efficaci dalla data di pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese.

La fragilità dei flussi, la mancata definizione del trattamento delle esposizioni personali e dei crediti garantiti dal Fondo impongono, tuttavia, che la protezione sia accordata per un periodo contenuto, entro il quale verificare l'effettivo avanzamento delle trattative e la rimozione delle criticità segnalate.

La durata indicata dall'esperto, fino alla metà di dicembre 2026, è coerente con la tempistica prospettata dallo stesso ricorrente all'udienza, il quale ha previsto entro tale termine la regolarizzazione amministrativa dell'immobile e la formulazione di una proposta per il trattamento delle esposizioni personali.

Spese di lite

La natura del procedimento, la complessità e novità delle questioni esaminate, nonché la presenza di rilevanti criticità nel progetto di risanamento, solo in parte superate nel corso del procedimento, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.

P.Q.M.

visti gli artt. 18 e 19 CCII,

conferma, nei confronti dei creditori ai quali il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati, con esclusione dei diritti di credito dei lavoratori, **le misure protettive** richieste da * già efficaci dalla pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese in data 10 settembre 2026, **sino al 19 dicembre 2026,** e, per l'effetto, dispone che:

a) i creditori interessati non possano acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore;
b) i creditori interessati non possano iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio dell'imprenditore o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;
c) restino sospese le prescrizioni e non si verifichino le decadenze;

d) sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata non possa essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, salvo revoca delle misure protettive;

e) i creditori interessati dalle misure protettive, comprese le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, non possano unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza, modificarli in danno dell'imprenditore o revocare, in tutto o in parte, le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione dell'istanza, ferme le determinazioni imposte dalla disciplina di vigilanza prudenziale;

avverte il ricorrente che l'eventuale istanza di proroga dovrà essere proposta prima della scadenza delle misure, dovrà essere corredata dal parere dell'esperto e dovrà indicare lo stato delle trattative, i progressi compiuti e i gravi motivi che rendano necessaria la proroga;

avverte il ricorrente e i creditori che, ai sensi dell'art. 19, comma 6, CCII, le misure possono essere revocate o abbreviate in qualunque momento, su istanza dell'imprenditore o di uno o più creditori ovvero su segnalazione dell'esperto, quando non soddisfino più l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o risultino sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori;

compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento;

manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza al ricorrente, all'esperto, ai creditori costituiti e al registro delle imprese.

Modena, 23 ottobre 2026

IL GIUDICE

dott. Marco Molaro